



S E N T E N Z A N . 4 1 4 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 71113

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Di Maio (del foro di Santa Maria Capua Vetere), nonché elettivamente domiciliato a Carinola (CE) in via IV Novembre n° 154 – località Nocelleto presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal direttore *pro tempore* del 2° reparto – servizio Contenzioso della direzione generale della previdenza militare e della leva, nonché elettivamente domiciliato a Roma in viale dell'Esercito n° 186 presso la sede di quell'ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso notificato al Ministero della Difesa il 22 marzo 2018, nonché depositato quello stesso giorno presso questa Sezione, *ex* militare dell'Esercito arruolatosi il 20 gennaio 1998, ha evidenziato di aver svolto tra il 1999 ed il 2002 quattro missioni all'estero, tutte nei Balcani; e ha lamentato che successivamente all'ultima di tali missioni, svoltasi in Bosnia fino al 1° agosto 2002, aveva iniziato a soffrire di un disturbo ansioso – depressivo: in relazione al quale aveva iniziato ad

esser curato presso l'ASL di Caserta. L'odierno ricorrente ha altresì soggiunto che, riguardo a quell'infermità, con istanza presentata il 14 aprile 2004 aveva domandato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con conseguente attribuzione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo; e che, però, quell'istanza era stata rigettata dal Ministero della Difesa, con decreto emesso il 1° giugno 2010.

Perciò, dopo aver descritto i più rilevanti profili ansiogeni insiti nelle predette missioni all'estero e l'evoluzione clinica della patologia, il (omissis) ha domandato l'annullamento del diniego di dipendenza emesso nel 2010 dal Ministero e la correlativa attribuzione della pensione privilegiata, dell'equo indennizzo e dell'assegno di incollocabilità.

2. Con comparsa depositata il 14 maggio 2018 si è costituito il Ministero, eccependo il difetto di giurisdizione di questa Corte, riguardo al capo di domanda concernente l'equo indennizzo, e l'inammissibilità del capo di domanda in tema di pensione privilegiata, per assenza di una previa istanza amministrativa; nonché resistendo pure nel merito alla pretesa attorea. Tali doglianze sono state poi ribadite, con memoria prodotta il 15 novembre 2021.

3. Con ordinanza n° 5/2022 questa Sezione ha domandato all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute (in sigla: UML) una consulenza tecnica d'ufficio, onde accertare se la patologia psichiatrica da cui era affetto il (omissis) fosse dipendente da causa di servizio e, in caso positivo, quale fosse la relativa classifica. Peraltro tale ordinanza è stata integrata da questo giudice, invitando le parti a produrre vari documenti concernenti il servizio svolto dall'odierno ricorrente.

Tuttavia l'eccessiva dilatazione della tempistica entro cui l'UML avrebbe potuto evadere la consulenza mandatagli ha reso inevitabile la sua sostituzione, in ultima analisi venendo designata la dottoressa (omissis), iscritta presso il tribunale

di Napoli Nord nell'albo dei consulenti tecnici in materia medica con specializzazione in psichiatria: la quale ha prodotto la propria relazione preliminare il 22 maggio 2022; e quella definitiva il 18 luglio di quello stesso anno.

Quindi, dopo aver invocato un rinvio, il (omissis) ha prodotto memorie il 16 gennaio e il 18 maggio 2023, inframezzate da un rinvio *ex art.* 181 c.p.c.. Poi, all'udienza del 5 giugno di quell'anno, la causa è stata rinviata in attesa che le Sezioni Riunite di questa Corte si pronunciasse riguardo ad una questione di massima rilevante nel presente giudizio.

Infine, dopo un'ennesima memoria prodotta il 6 dicembre 2023 dal (omissis) ed il deposito del foglio matricolare da parte del Ministero il 13 di quello stesso mese, all'udienza del 18 dicembre 2023 la causa è stata discussa soltanto dall'odierno ricorrente; e, nell'udienza svoltasi il 15 del mese successivo, è stata data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte riguardo al capo di domanda concernente l'equo indennizzo. Infatti quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1882 c.o.m., costituisce un beneficio economico di carattere squisitamente retributivo e non pensionistico: relativamente al quale, dunque, la giurisdizione spetta al giudice del rapporto di lavoro, cioè a quello amministrativo.

5. Nel merito va osservato, dal foglio matricolare prodotto dal Ministero il 13 dicembre 2023: che il (omissis) si è arruolato il 20 gennaio 1998, cioè all'età di poco più di diciassette anni, quale aspirante VFB (volontario in ferma breve); che altresì, già nel maggio dell'anno successivo, lui è stato inviato in missione all'estero nei Balcani; che inoltre tali missioni sono state reiterate fino al 1° agosto 2002, allorché si è conclusa quella in Bosnia Erzegovina; e che infine, il 25 febbraio 2005,

l'odierno ricorrente è stato reputato non idoneo permanentemente e in modo assoluto al servizio militare incondizionato, dopo una lunga serie di periodi di aspettativa per infermità iniziati nell'ottobre 2002.

Peraltro sostanzialmente coincide con quella testé indicata l'epoca a partire dalla quale il (omissis) è stato sèguito, per la patologia per cui è lite, dall'ASL di Caserta: giusta certificato rilasciato il 24 novembre 2015 dal dipartimento di salute mentale ed allegato al ricorso.

6. Ciò posto, è difficilmente credibile che si arruoli, addirittura prima ancora del compimento della maggiore età, un ragazzo che abbia manifestato pregresse problematiche di carattere psichiatrico; e che inoltre queste ultime, ove mai fossero preesistite, non vengano rilevate prima che sia disposto il suo invio in delicate missioni all'estero. Altresì, dal punto di vista squisitamente oggettivo e al di là di quanto riferito, appare ben possibile che missioni come quelle svolte nei paesi della ex Jugoslavia, interessati dalle note vicende belliche e post - belliche, abbiano rivestito una valenza causale rispetto ad una patologia psichiatrica.

Tali considerazioni suffragano le già di per sé argomentate e logiche conclusioni a cui è pervenuto, anche in tema di classifica della patologia stessa, il consulente tecnico d'ufficio nella propria relazione preliminare: avverso la quale, peraltro, nessuna osservazione critica è stata mossa dal Ministero.

Perciò va accertata la dipendenza da causa di servizio riguardo all'infermità "disturbo ansioso – depressivo" da cui risulta affetto: dipendenza che egli è legittimato a far valere a prescindere dal tenore letterale dell'istanza da lui presentata il 14 aprile 2004. In particolare risulta evidente come il diniego oppostogli dal Ministero precludesse anche l'attribuzione della pensione privilegiata, secondo quanto osservato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n° 12/2023; e,

logicamente, la sua permanente ed assoluta inidoneità al servizio militare accertata neppure un anno dopo quell'istanza estendeva la valenza di quest'ultima anche all'ottenimento della pensione privilegiata. Perciò ad un'eventuale esplicitazione in tal senso, sarebbe parimenti ed inevitabilmente corrisposto un diniego del Ministero stesso: alla luce del mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui al decreto emesso il 1° giugno 2010.

7. Inoltre è palese come quell'infermità abbia comportato l'inabilità al servizio militare: talché la pensione privilegiata, nella sesta categoria accertata in sede peritale, gli va attribuita a decorrere dalla conseguente cessazione dal servizio stesso, cioè dal 26 febbraio 2005.

Peraltro, anche in assenza di un'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero, quest'ultimo va condannato al pagamento dei ratei della pensione privilegiata stessa fin dalla predetta data, oltre agli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, alla rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo mensile fino al di dell'effettivo soddisfo.

8. Invece è infondata la pretesa in tema di assegno di incollocabilità: non essendo stati dedotti dall'odierno ricorrente elementi di prova in tal senso, dei quali neppure ha rinvenuto l'esistenza il consulente tecnico d'ufficio.

9. Infine il concorso fra capi di domanda riguardo a non tutti i quali sussiste la giurisdizione di questa Corte giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. Mentre l'esito nel merito, riguardo alla dipendenza da causa di servizio, induce ad addossare al Ministero della Difesa le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato provvedimento.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente

pronunciando in relazione al giudizio n° 71113, proposto da (OMISSIS)contro il Ministero della Difesa:

- 1) dichiara la dipendenza da causa di servizio riguardo all'infermità "disturbo ansioso – depressivo" da cui risulta affetto;
- 2) dichiara il diritto del (omissis)all'attribuzione della pensione privilegiata in sesta categoria, per l'infermità di cui al punto 1, a decorrere dal 26 febbraio 2005;
- 3) condanna il Ministero della Difesa a pagare al (omissis)i ratei della pensione privilegiata di cui al punto 2 via via maturati dal 26 febbraio 2005 in poi, oltre agli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, alla rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo mensile fino al di dell'effettivo soddisfo;
- 4) rigetta il capo di domanda concernente l'attribuzione dell'assegno di incollocabilità;
- 5) dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte riguardo al capo di domanda concernente l'attribuzione dell'equo indennizzo, indicando quale giudice munito di giurisdizione quello amministrativo;
- 6) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
- 7) pone a carico del Ministero della Difesa le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato provvedimento;
- 8) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio successiva all'udienza del 18 dicembre 2023.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 22.07.2024

I l D i r e t t o r e d e l l a S e g r e t e r i a

M a u r i z i o L a n z i l l i